

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) – Articolo 13: Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. – comma 1 lettera A).

## **2. Tipologia di intervento**

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano gli aiuti a copertura degli oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale, destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

## **3. Beneficiari**

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che hanno gestito le strutture di cui al punto 2.1.

## **4. Intensità del contributo**

- 4.1 Il contributo può essere concesso sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
- 4.2 Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale risulti insufficiente per erogare i contributi nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- 4.3 Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013.

## **5. Procedimento amministrativo**

- 5.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 5.2 Le domande di aiuto devono essere trasmesse entro le ore 14.00 del 15 novembre 2016. Le istanze trasmesse oltre tale termine sono escluse d'ufficio.
- 5.3 Le domande, inoltrate attraverso l'utilizzo dei moduli appositamente predisposti, possono essere consegnate a mano o spedite tramite posta raccomandata, per fax o mediante PEC. Nel caso di istanza inviata mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

- 5.4 Entro il 1° dicembre il responsabile del procedimento, tramite provvedimento dirigenziale, provvede, previa disponibilità di risorse finanziarie a bilancio, alla concessione dell'aiuto e comunica al richiedente l'importo della spesa ammessa, del contributo nonché della quota di corrispettivo dovuto, eventualmente non ammessa ad agevolazione, con le modalità di pagamento di quest'ultimo.
- 5.5 Entro il 31 dicembre il gestore provvede al pagamento alla Regione della quota di corrispettivo dovuto di cui al punto precedente e della ritenuta d'acconto, nel caso in cui l'aiuto percepito sia soggetto alla stessa. Nel caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale vigente.
- 5.6 La Struttura competente provvede, entro il 31 dicembre, alla liquidazione dell'ammontare dell'aiuto concesso con provvedimento dirigenziale, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a insufficiente disponibilità di cassa. Su tale liquidazione, caricata nell'apposita procedura informatica a favore del beneficiario, è disposto il pagamento a favore della Regione mediante la commutazione in ordinativo di incasso del mandato di pagamento, al fine di permettere l'introito di tale somma.

## **6. Determinazione della spesa ammessa e del contributo**

- 6.1 E' ammissibile a finanziamento il corrispettivo dovuto (canone di locazione o indennità di occupazione) per l'utilizzo degli immobili di cui al punto 2.1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 15 dicembre 2015, ridotto delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria sostenuti dal gestore e al netto di eventuali introiti percepiti dallo stesso per la locazione di parte dei locali gestiti.
- 6.2 L'importo dell'aiuto dovrà essere pari o inferiore a € 67.000,00 e non potrà comportare il superamento dell'importo complessivo massimo di 200.000,00 euro di aiuti "de minimis" ricevuti dal beneficiario, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti.
- 6.3 Non sono ammissibili a finanziamento:
- a. gli oneri di registrazione del contratto di locazione;
  - b. gli interessi corrisposti dal locatario ai sensi dell'art. 7, comma 2 del contratto di locazione;
  - c. il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o assicurativa previsti a garanzia delle obbligazioni contrattuali del locatario.

## **7. Commissione tecnica**

- 7.1 Per le finalità di cui al successivo comma è istituita una commissione tecnica composta da:
- a. il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - b. l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
  - c. almeno un tecnico dell'ufficio competente.
- 7.2 La Commissione esercita le seguenti funzioni:
- a. procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;

- b. esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
- c. definisce nel dettaglio gli eventuali ulteriori criteri per la gestione degli aiuti oggetto delle presenti disposizioni.

7.3 Le determinazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

## **8. Controlli e revoche**

- 8.1 Il controllo sul rispetto delle tempistiche e sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria
- 8.2 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente lo svolgimento dei controlli o dai controlli risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni.
- 8.3 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari, al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 8.4 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 8.5 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 8.3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.